CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio uso e assetto del territorio

Determinazione N. 1838 / 2025
Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: **VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER LAVORI ESEGUITI IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEL VINCOLO PAESAGGISTICO, PER LE "MODIFICHE PROSPETTICHE SU UN FABBRICATO RESIDENZIALE" IN COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE VIA PASSARELLA. RICHIEDENTE: PASQUAL PIERGIORGIO (ID 6243)**

Il dirigente

Visti:

i. la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” così come modificata dalla L.R. 26 maggio 2011 n. 10, in particolare l’art. 45 sexies di delega, alle province inserite nell’elenco degli enti idonei, delle competenze regionali in materia di paesaggio;
ii. il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 146 che definiscono il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche (di seguito anche D.Lgs. 42/2004);
iii. il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 di approvazione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004, tra cui risulta la Provincia di Venezia (ora Città metropolitana);

richiamate:

- la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015 n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciale” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alla Province (Art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- la delibera di Giunta Regionale n. 507 del 19 aprile 2016 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali - Ricognizione dei procedimenti in itinere da trasmettere alla Città metropolitana di Venezia”, in particolare il punto 4 del dispositivo che da atto che la competenza in materia di paesaggio, come disciplinata dal Titolo V bis della legge

regionale 23 aprile 2004 n.11 (artt. da 45 bis a 45 sexies), appartiene alla Provincia di Venezia, cui la Città metropolitana succede e subentra;

- la legge Regione Veneto 30 dicembre 2016 n. 30, con la quale è stato effettuato il "Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia", in particolare l'art. 1 c. 2, che conferma in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite;

visti:

i. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. la macrostruttura dell'ente con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, come da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
v. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 20 dicembre 2024, con cui sono stati approvati, in via definitiva, il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
vi. il decreto del Sindaco n. 6 del 31 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale è previsto per l'Area Uso e assetto del territorio, tra gli altri l'obiettivo gestionale: "Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso";
vii. il decreto n. 82/2023 del 29/12/2023 del sindaco della Città metropolitana di Venezia, relativo all'attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area Uso e assetto del territorio all'ing. Nicola Torricella;
viii. la determinazione n. 234 del 28/01/2025 con la quale il Dirigente ha individuato l'arch. Stefano Barbiero quale Responsabile del presente procedimento;

premesso che:

i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31.01.2024 è stata aggiornata la Carta dei Servizi con l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia, indicando:

a) l'Area Uso e assetto del territorio, come Unità Organizzativa responsabile del presente procedimento;
b) l'arch. Stefano Barbiero, come Responsabile del procedimento;
c) il termine di 105 giorni per la conclusione del procedimento;

vista l'istanza presentata in data 26/06/2025, acquisita al prot. C.M. n. 43872, con la quale il richiedente Pasqual Piergiorgio ha chiesto la valutazione di compatibilità paesaggistica per le "modifiche prospettiche su un fabbricato residenziale, realizzate prima dell' istituzione del vincolo" in Via Passarella in comune di San Donà di Piave, ambito sottoposto a tutela paesaggistica e contraddistinto al catasto al fg. 70 - mapp. 38 - sub .1, su progetto a firma del geom. Ferrazzo Alessandro con studio in comune di San Donà di Piave (Ve);

dato atto che il Responsabile del Procedimento, con nota del 02/07/2025, prot. C.M. n. 45233, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

verificato che la domanda è completa della documentazione prevista dal DPCM 12.12.2005;

rilevato che le opere realizzate ricadono ora in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza della fascia di rispetto del corso d'acqua, denominato "Fiume Piave" e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 142 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004;

verificato che la domanda è completa della documentazione prevista dal DPCM 12.12.2005;

considerati gli indirizzi espressi dall'ufficio legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e in particolare la circolare n. 12385 del 27/04/2016 che specifica che, il regime dell'accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 del testo unico di settore nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio si può così risolvere:

- non sussistendo un illecito paesaggistico non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli art. 146, comma 4, e 167 del codice, né dei limiti di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 4 dell'art. 167, applicazione ai soli casi di sanatoria di illeciti paesaggistici;
- (omissis)
- la cosiddetta "doppia conformità" richiesta dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 impone che l'intervento edilizio – originalmente lecito dal punto di vista della normativa paesaggistica – dovendo essere conforme anche alla disciplina urbanistica ed edilizia,

nonché paesaggistica vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovrà essere sottoposta, comunque, alla verifica di compatibilità paesaggistica, ma secondo le modalità e con la disciplina dell'art. 146 del codice;

preso atto che il Responsabile del procedimento ha fatto proprio l'esito della relazione tecnica illustrativa redatta in data 02/07/2025 dal collaboratore all'istruttoria, arch. Mario Fletzer dipendente presso l' Area Uso e assetto del territorio, esprimendo, in ottemperanza all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, compatibilmente con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, parere favorevole all'intervento in oggetto;

considerato che con nota del 02/07/2025 - prot. C.M. n. 45233, sono state trasmesse alla competente Soprintendenza e al comune di San Donà di Piave, l'istanza e la relativa documentazione allegata, tra cui gli elaborati di progetto che costituiscono a tutti gli effetti i documenti ufficiali a cui si riferisce il presente provvedimento;

vista la nota della Soprintendenza del 03/07/2025, acquisito al protocollo C.M. n. 45525 del 03/07/2025; con cui ha espresso parere favorevole all'intervento realizzato;

si evidenza che le opere edilizie sono state realizzate prima dell'istituzione del vincolo paesaggistico, ovvero della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 8 agosto 1985, n. 431, da cui consegue l'assenza di trasgressioni di natura paesaggistica al momento della realizzazione degli interventi e conseguentemente non è prevista l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.167 co. 5 del D.Lgs. 42/2004;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 11 giorni (alla data del 07/07/2025), al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-procedimento;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO nella sezione P.T.P.C.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2025/2027);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP arch. Stefano Barbiero (rif. Mis Z10 del PIAO 2025-2027);

visto che il richiedente ha assolto all'obbligo dell'imposta di bollo in modo virtuale per l'istanza e per il presente provvedimento (autorizzazione Agenzia Entrate a Città metropolitana atto n. 97271/2016);

Determina

1) di valutare paesaggisticamente compatibili, rispetto all'istanza presentata dal richiedente Pasqual Piergiorgio, le opere eseguite in difformità dal titolo edilizio "modifiche prospettiche su un fabbricato residenziale" in Via Passarella in Comune di San Donà di Piave, e distinto al Catasto al Fg. 70 - Mapp. 38 Sub 1, così come evidenziato negli elaborati grafici in sanatoria;
2) di inviare la presente autorizzazione a:
   a) Pasqual Piergiorgio;
   b) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di BL-PD-TV;
   c) Comune di San Donà di Piave;
   d) Regione del Veneto;
3) che restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;
4) che copia degli elaborati previsti dalla valutazione della Compatibilità Paesaggistica, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, siano conservati in unica copia agli atti dell'ufficio – Area Uso e assetto del territorio.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente